

 ***SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO***

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DI REGIONE ABRUZZO DENOMINATA G.I.A.D.A. (GESTIONE INTEGRATA ACQUISTI DEMATERIALIZZATI DELLA REGIONE ABRUZZO)**

**CIG: 992991376E**

**ALLEGATO 5 – SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**ACCORDO QUADRO**

**TRA**

L’Agenzia Regionale per Informatica e Committenza (ARIC), con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_), Via \_\_\_\_\_, \_- \_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di Soggetto Aggregatore e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, Codice Fiscale e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzato alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli con \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E**

L’Impresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Prov. \_\_\_\_\_ Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_, C.F. n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e P. IVA n. \_\_\_\_\_\_\_, iscritta presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, al n.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tenuto dalla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, autorizzata alla stipula del presente Accordo Quadro in virtù dei poteri conferitigli da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

[*in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente Atto in \_\_\_, via \_\_\_, e la mandante \_\_\_, sede legale in \_\_\_, Via \_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_ al n. \_\_\_, P. IVA \_\_\_, domiciliata ai fini del presente Atto in \_\_\_, via \_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_, dott. \_\_\_ \_\_\_, repertorio n. \_\_\_*]

congiuntamente, anche, le “**Parti**”,

**PREMESSO CHE**

1. l’ARIC, con Determinazione n. \_\_\_\_\_ de l \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ha indetto una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A (Gestione Integrata Acquisti dematerializzati della Regione Abruzzo, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e sulla GURI n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_;
2. con Determinazione n. \_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_, il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto;
3. il Fornitore sottoscrivente il presente Accordo Quadro, dichiara di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella relativa documentazione di gara (*lex specialis)* e nei documenti di offerta presentati, ove migliorativi;
4. il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al \_\_\_% dell’importo complessivo di aggiudicazione per un ammontare complessivo di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
5. che i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo al Fornitore hanno avuto esito positivo come da nota del RUP prot. n.\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6. che è stata acquisita l’informazione antimafia *oppure (nei casi di cui all’art. 92 c. 3 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)* il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in assenza della comunicazione antimafia, richiesta dalla SUA mediante B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia). Le Parti convengono esplicitamente che il presente atto si risolve di diritto in caso di riscontro positivo della predetta informazione antimafia e ciò vale a tutti gli effetti come clausola risolutiva espressa del presente Accordo Quadro. Al verificarsi di tale circostanza, l’Amministrazione provvederà a comunicare tempestivamente al Fornitore l’avvenuta risoluzione contrattuale;
7. che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ARIC nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente previste, ricomprendendo il presente atto le condizioni contrattuali generali da applicarsi per l’emissione dei successivi Ordinativi di fornitura;
8. che, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, l’Amministrazione potrà procedere all’emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali verranno di volta in volta specificati gli specifici fabbisogni;

**CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1**

**DEFINIZIONI**

Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

1. **Amministrazione o Stazione Appaltante:** l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (ARIC) di Regione Abruzzo;
2. **Atti di gara**: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione, manutenzione ed evoluzione della piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A (Gestione Integrata Acquisti dematerializzati della Regione Abruzzo)”;
3. **Accordo Quadro**: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati;
4. **Fornitore**: il Fornitore aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed, in particolare, a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie a seguito della stipula da parte delle stesse dei singoli Contratti Attuativi;
5. **Capitolato Tecnico**: il documento che descrive le modalità richieste per l’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento;
6. **Contratto Attuativo o Ordinativo di fornitura**: il Contratto con il quale l’Amministrazione individuerà di volta in volta il proprio fabbisogno e impegna il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta-

**ARTICOLO 2**

**VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA**

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

**ARTICOLO 3**

**DISCIPLINA APPLICABILE**

Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che da quanto espressamente indicato e dagli altri atti di gara:

1. dalle clausole contenute nel presente Accordo Quadro e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
3. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della procedura di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dall’Amministrazione.

Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con esso e i suoi allegati, l’Amministrazione, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti, sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

**ARTICOLO 4**

**OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO**

Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento della progettazione, sviluppo applicativo, gestione e manutenzione della piattaforma di e-procurement di Regione Abruzzo denominata G.I.A.D.A. (Gestione Integrata Acquisti Dematerializzati della Regione Abruzzo).

Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione ad erogare i servizi oggetto del presente Atto, con le modalità e tempistiche prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta mediante emissione di Ordinativi, il tutto nei limiti dell’importo massimo pari a Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,IVA esclusa.

L’importo massimo di cui sopra e il corrispettivo contrattuale di ciascun Ordinativo di Fornitura è calcolato sulla base dei canoni e delle tariffe gg/uomo offerte dal Fornitore in sede di gara.

L’Accordo Quadro ha una durata di **48 mesi**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. I singoli Contratti Attuativi potranno pertanto essere sottoscritti durante tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

**ARTICOLO 5**

**UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO**

L’Amministrazione potrà utilizzare l’Accordo Quadro mediante emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti digitalmente, nei quali sarà indicato il valore della fornitura.

È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano l’Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo oggetto dell’Accordo Quadro stesso.

In nessun caso, comunque, saranno ammesse richieste concernenti forniture che comportino modifiche sostanziali all’oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti attuativi.

**ARTICOLO 6**

**OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE**

Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso:

- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da erogare;

* si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea;
* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
* si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dall’Accordo Quadro, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro;
* si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

- prende atto che i corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;

* si obbliga a dare immediata comunicazione all’Amministrazione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro;
* si impegna a comunicare tempestivamente all’Amministrazione
* le variazioni della propria struttura organizzativa/compagine societaria, rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
* si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro;
* al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
* si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro;
* conferma di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione non sia in alcun modo vincolata all’emissione di Ordinativi per un importo minimo garantito.

**ARTICOLO 7**

**corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali**

Per l’esecuzione dell’Appalto, il Fornitore si obbliga ad eseguire i servizi connessi alla fornitura con le modalità descritte negli Atti di gara e, se migliorativa, nell’Offerta Tecnica del Fornitore pena l’applicazione delle penali di cui oltre.

Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Amministrazione ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia dell’Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il DEC lo giudichi opportuno, comportano il ripristino, a carico del Fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del contratto.

**ARTICOLO 8**

**CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo contrattuale dovuto in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base dei canoni e delle tariffe gg/uomo indicate nell’Offerta economica.

I predetti corrispettivi sono dovuti e si riferiscono alla fornitura eseguita a perfetta regola d’arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lett. a) del D.L. n.4/2022 (cd. Decreto Ristori-ter), su espressa richiesta del Fornitore e in accordo con l’Amministrazione, i corrispettivi contrattuali potranno essere soggetti ad adeguamento e/o revisione dei prezzi nelle modalità di cui all’articolo 106, comma 1, lett. a).

Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente Appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto. Il contenuto della fattura sarà concordato con l’Amministrazione nel rispetto del dettato normativo del D.p.r. 633/1972 e della Legge 136/2010 5 e dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Contratto di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 del D.lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN direttamente all’Amministrazione. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Rimane inteso che l’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC da parte dell’Amministrazione.

Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Amministrazione, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).

**ARTICOLO 9**

**TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Con la stipula dell’Accordo Quadro e dei successivi Contratti Attuativi, il Fornitore assume gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Il Fornitore è tenuto a comunicare all’Amministrazione contraente le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul predetto conto. Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni da qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Accordo Quadro ed il singolo Contratto sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di riferimento.

L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell’Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L 136/2010.

**ARTICOLO 10**

**PENALI A CARICO DEL FORNITORE**

In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui a seguire.

L’applicazione delle penali avverrà inviando una comunicazione per PEC, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data della contestazione, e senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.

Entro il termine sopra indicato, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.

Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.

In ogni caso l’Amministrazione contraente ha la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.

Nel seguito sono specificate, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ai livelli minimi di servizio attesi:

| **SLA** | **SERVIZIO** | **LIVELLO MINIMO ATTESO** | **PENALE** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Governo della fornitura** |  |
| GF1 | **Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro della Fornitura e/o del Piano della Qualità Generale e/o del Piano di approvazione dell’intervento e/o del Piano di Subentro e/o del Piano di Trasferimento del know-how e/o del Piano dei Test e/o dei Curricula delle risorse da impiegare**  | *RDGF <= 0 giorni* *RDGF = data effettiva – data pianificata*  | € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo |
| GF2 | **Ritardo nella consegna del documento di Stato Avanzamento Lavori (SAL)**  | *RSAL <= 0 giorni* *RSAL = data effettiva – data pianificata*  | € 500,00 per ogni giorno di ritardo  |
| GF3 | **Risorse del Gruppo di Lavoro sostituite senza l’autorizzazione dell’Amministrazione**  | *RSSA GDL = 0*  | € 500,00 per ogni risorsa sostituita senza l’autorizzazione dell’Amministrazione  |
| GF4 | **Mancata approvazione di un prodotto della fornitura**  | *MAPF = 0*  | € 5.000,00 per ogni prodotto non approvato  |
| GF5 | **Tempestività nell’inserimento / sostituzione del personale**  | *TISP <= 5 giorni lavorativi*  | € 500,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo  |

Le suddette sanzioni non si escludono e sono tra loro cumulabili, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento del maggior danno e alla risoluzione del contratto.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. I

L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

In ogni caso l’Amministrazione non potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di Fornitura e/o dell’Accordo Quadro per grave ritardo. In tal caso l’Amministrazione avrà la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**ARTICOLO 11**

**GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 ha costituito, a favore dell’Amministrazione, una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Si applica la riduzione dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dal presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, han diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

La cauzione opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordine di fornitura e/o l’Accordo Quadro.

**ARTICOLO 12**

**RISOLUZIONE**

Per la disciplina della risoluzione dell’Accordo Quadro si rinvia all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., oltre che alle disposizioni del Capitolato Tecnico e del Disciplinare di gara.

In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l’Amministrazione può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:

1. qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula del presente contratto, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
3. qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
4. frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
5. reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
6. violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
7. mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
8. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’ Articolo “Cauzione definitiva”;
9. applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell’Ordinativo di fornitura o dell’importo massimo spendibile dell’Accordo Quadro;
10. in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
11. inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 16/2007;
12. nei casi previsti dall’Articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
13. nei casi di cui all’ Articolo “Trasparenza”;
14. nei casi di cui all’Articolo Riservatezza”;
15. nei casi di cui all’Articolo “Subappalto”.

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al comma precedente, si applica quanto previsto dall’articolo 110 del Codice.

La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell’Amministrazione.

In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/dei Contratto/i di fornitura, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/dei Contratto/i di fornitura di fornitura risolto/i.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.

**ARTICOLO 13**

**RECESSO**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, l’Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

* 1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
	2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
	3. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
	4. gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
	5. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro e/o ogni singolo contratto.

Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..

In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.

**ARTICOLO 14**

**OBBLIGHI IN MATERIA AMBIENTALE, SOCIALE E DEL LAVORO**

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. L.gs. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si impegna a rispettare altresì ogni eventuale clausola sociale indicata nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara e in tutti i relativi allegati.

Il Fornitore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli dell'eventuale Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento e dal Codice Etico dei dipendenti della ASL contraente, in quanto compatibili, ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.

Il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione sarà messo a disposizione del Fornitore.

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli dell'eventuale Subappaltatore e ad inviare all’Amministrazione contraente comunicazione dell’avvenuta trasmissione degli stessi.

**ARTICOLO 14**

**SUBAPPALTO**

*[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro.

*[da inserire se l’Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

**Articolo 22 - *Subappalto***

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

* + \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_%)
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_%)

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna a depositare, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza (in capo ai subappaltatori) dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, non sarà autorizzato il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 2, lett. c) del D.L. 77 del 2021, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.L.gs. n.50/2016, il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti potranno risolvere l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Le disposizioni in materia di subappalto di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all’articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.

**ARTICOLO 15**

**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. AMMISSIBILITÀ DELLA CESSIONE DEI CREDITI**

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, del D.lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

**ARTICOLO 16**

**SCAMBIO DI INFORMAZIONI E RECAPITI**

Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è referente nei confronti dell’Amministrazione.

I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, numero di fax \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, indirizzo e-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione.

**ARTICOLO 17**

**ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo) ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge, ivi incluse le spese di rimborso pro quota dei costi per la pubblicazione di cui all’art. 216 comma 11 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (quando presenti) e le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d’uso.

Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n.131/86 , con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

**ARTICOLO 18**

**FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione è competente in via esclusiva il Foro di Pescara.

**ARTICOLO 19**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA**

Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nella documentazione di gara circa il trattamento dei dati personali.

L’Amministrazione si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di privacy, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ARIC.

**ARTICOLO 21**

 **REVISIONE PREZZI**

A partire dalla seconda annualità contrattuale, l’Operatore Economico aggiudicatario potrà richiedere all’Amministrazione l’aggiornamento dei prezzi, in aumento o in diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10%. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità a partire dal secondo anno.

**ARTICOLO 22**

 **SITUAZIONI DI FORZA MAGGIORE ED OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’APPALTATORE**

Per l’ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico del Fornitore l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Fornitore medesimo è tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione nel termine di giorni [30] dall’accadimento, redigendo altresì apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l’impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione.

Nell’ipotesi di cui al comma 1, il Fornitore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.

L’Amministrazione valuta la relazione nel termine di giorni 30 dalla ricezione. Nel corso della valutazione, l’appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove l’Amministrazione rigetti la richiesta del Fornitore, il termine per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre per il Fornitore nuovamente dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma da parte del Fornitore e, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute le penali di cui al Capitolato Tecnico.

Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora l’Amministrazione accolga la richiesta del Fornitore

Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, il Fornitore – oltre ad essere tenuto a darne comunicazione all’Amministrazione ai sensi del comma 1 – può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell’impossibilità dell’esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell’evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell’imprevedibilità dello stesso e l’analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell’esecuzione dell’appalto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto, successivamente all’accettazione della sospensione da parte dell’Amministrazione e può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione della fornitura. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Nell’ipotesi di cui al comma 5 l’Amministrazione può concedere al Fornitore una sospensione della durata massima di mesi sei, tenuto conto dell’interesse dell’Ente nei cui confronti l’appalto è eseguito ad acquisire l’oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l’appalto sono soggetti.

Decorso il periodo di sospensione – ove permanga l’impossibilità dell’adempimento della prestazione - l’Amministrazione si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l’evento abbia determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia possibile tenuto conto del Quadro economico dell’appalto

La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all’atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.

Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove il Fornitore abbia ricevuto l’anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che il Fornitore abbia formulato la richiesta di cui al comma 1.

Resta ferma la facoltà del Fornitore cui l’appalto viene eseguito di risolvere il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui lo stesso è in grado di far fronte. In tali casi, l’Amministrazione recede dal contratto senza che al Fornitore sia dovuto nulla di più di quanto allo stesso spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.

**ARTICOLO 23**

**CLAUSOLA FINALE**

Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati potrà aver luogo solo mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Quadro, si rinvia alla normativa vigente in materia.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’Amministrazione\* Il Fornitore\*

\* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.